



Prot. n. 10231
del 19/12/2005

OGGETTO: D.L. 29/3/2004 n. 80 convertito, con modificazioni, nella legge 28/5/2004 n. 140 - Mancata adozione degli strumenti urbanistici.

Rispondo alla nota relativa all'oggetto su incarico **del Dirigente del Servizio**, facendo notare che nell'ordinamento giuridico nazionale, ivi compreso quindi quello della Regione Marche (vedi art. 117 della Costituzione sia nel testo antecedente che successivo alla modifica apportata dall'art.3 della legge costituzionale n. 3/2001) gli strumenti urbanistici generali sono costituiti dal Programma di Fabbricazione (P.d.F.) di cui all'art. 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni e dal Piano Regolatore Generale di cui agli artt. 7 e segg. della medesima legge.

La legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, non ha modificato tale principio ma ha soltanto previsto che gli strumenti urbanistici generali vigenti, siano essi P.d.F. o P.R.G., vengano sostituiti, entro un termine che non ha carattere perentorio, con P.R.G. adeguati al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) con le modalità indicate dall'art. 27-bis delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) di questo.

Un comune che è dotato di P.d.F. e pertanto provvisto di strumento urbanistico generale quanto un comune che è dotato di P.R.G. (sull'equiparazione fra i due strumenti urbanistici generali comunali si veda fra tutte; Cons.Stato, Ad. Plen. 8.7.1980, n. 28).

A questa Regione risulta che tutti i comuni delle Marche, ivi compresi quelli della provincia di Macerata, sono dotati di uno strumento urbanistico generale, sia esso un P.d.F. o un P.R.G., quest'ultimo adeguato o meno al P.P.A.R.